

**COMUNE DI PORDENONE E  
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO**

**costituenti l'associazione intercomunale  
"Pordenone-Roveredo in Piano"**

**CONTRATTO COLLETTIVO  
DECENTRATO INTEGRATIVO  
DI LIVELLO TERRITORIALE**

**Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale  
- Area Enti Locali -**



**"REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO  
DELL'AVVOCATURA E DELLA  
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO"  
del Comune di Pordenone**

**- COMPENSI PROFESSIONALI -**

**Art. 9 del D.L. 90/2014 conv. in Legge 114/2014**

**STIPULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 - 7 DEL CCRL 29/02/2008 AREA DIRIGENZIALE  
E AI SENSI DEGLI ARTT. 6 - 7 DEL CCRL 07/12/2006 AREA NON DIRIGENZIALE**

**2 febbraio 2016**



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TERRITORIALE  
IN MERITO ALLA DISCIPLINA SUI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI  
AVVOCATI DI CUI AL "REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA  
E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO"  
DEL COMUNE DI PORDENONE**

**PREMESSE:**

Richiamato il "Protocollo di intesa fra Enti e OO.SS. per la contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale e per gli altri istituti inerenti le relazioni sindacali", sottoscritto in data 18 dicembre 2008, dalla delegazione di parte pubblica e di parte sindacale costituita in sede territoriale fra le Amministrazioni di Pordenone e di Roveredo in Piano ed adottato dalla Giunta comunale di Pordenone con deliberazione n. 1 del 12/1/2009 e dalla Giunta comunale di Roveredo in Piano con deliberazione n. 1 del 12/1/2009.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Roveredo in Piano n. 36 dell'11 febbraio 2008 di nomina del componente della delegazione di parte pubblica, nonché le deliberazioni della Giunta comunale di Pordenone n. 324 e n. 325 del 16 dicembre 2011 di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative in sede territoriale rispettivamente per l'Area Non Dirigenziale e per l'Area Dirigenziale;

Richiamate infine le linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica territoriale, approvate con le sopra indicate deliberazioni, nonché quelle contenute nella deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 179 del 21/6/2010;

Riscontrato che a mente degli artt. 6 e 7 del CCRL 2008 - Area Dirigenziale - e degli artt. 6 e 7 del CCRL 2006 - Area Non Dirigenziale - è prevista la seguente procedura per la stipula dei CCDI:

- firma della preintesa;
- controllo da parte dei revisori dei conti - ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione;
- sottoscrizione del contratto decentrato;
- pubblicazione del testo contrattuale nel sito web istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013;
- invio all'AReRAN (oggi "Servizio sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale" della Regione Aut. FVG) ai sensi dell'art. 7, comma 6 del CCRL 29/02/2008 (Area Dirigenziale) ed art. 6, comma 7 del CCRL 07/12/2006 (Area Non Dirigenziale), al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) ai sensi del comma 5 dell'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 165/2001 - Conto Annuale (Scheda Informativa 2 e Tabella 15) - al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 9/2016 del 22 gennaio 2016 che autorizza il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di cui alla preintesa siglata in data 23 dicembre 2015, a seguito della certificazione positiva formalizzata da parte degli organi di revisione.

Il giorno 2 febbraio 2016, alle ore 9:30, presso la sede del Comune di Pordenone, a seguito di formale convocazione, la parte pubblica e le parti sindacali come sotto rappresentate:

1. **La Delegazione trattante di parte pubblica:**

PRESIDENTE	SECRETARIO GENERALE
COMPONENTE	DOTT. PRIMO PEROSA
COMPONENTE	_____
	_____

E

2. **Le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. del Comune di Pordenone, così rappresentate:**

RSU – COMUNE DI PORDENONE \_\_\_\_\_

RSU – COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO \_\_\_\_\_

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

F.P. CGIL \_\_\_\_\_

F.P. CISL \_\_\_\_\_



UIL FPL \_\_\_\_\_

CSA \_\_\_\_\_

CISAL EE.LL. FVG \_\_\_\_\_

UGL \_\_\_\_\_

DIREL CONFEDIR \_\_\_\_\_

 (DAL TIN)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  


hanno concordato sul contratto collettivo decentrato integrativo, nel documento che segue:



**"REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA E DELLA  
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO"  
del Comune di Pordenone**

**- COMPENSI PROFESSIONALI -**

**PREMESSE:**

Vista la seguente disciplina dei contratti collettivi :

- l'articolo 59 "Norma per gli enti provvisti di Avvocatura" del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro sottoscritto il 1 agosto 2002 "Gli enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 33, comma 3. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente contratto";
- l'art. 63 "Norma per gli enti provvisti di Avvocatura" del contratto collettivo regionale di lavoro - area dirigenza sottoscritto il 19 giugno 2003 "Gli enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578, valutando l'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente contratto";
- l'art. 35 del CCDIT 9/9/2014, nonché la disciplina decentrata sulle Posizioni Organizzative di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 167/2014 del 26/09/2014, che prevedono la piena compatibilità fra la corresponsione dei compensi professionali e la retribuzione di risultato;
- lo schema di contratto decentrato dell'area della dirigenza, attualmente in fase di conclusione della trattativa, che all'art. 7 prevede le modalità di coordinamento delle incentivazioni professionali con la retribuzione di risultato dei dirigenti;

Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 170/1995 e n. 338/1999 con le quali veniva disciplinata la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Ente sulla base del D.P.R. n. 268/1987, limitatamente ai compensi recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente;

Richiamato l'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in legge n. 114/2014, che ha articolato la disciplina vigente per le avvocature (fra gli altri) degli enti locali, così sintetizzata dalla Corte di Conti – Sez. Controllo per la Puglia n. 49/PAR2014 del 22 gennaio 2015:

- 1) *computabilità dei compensi professionali agli avvocati dipendenti pubblici nel limite retributivo individuale generale di cui all'art. 23-ter del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (comma 1);*
- 2) *in caso di sentenza favorevole (depositata dopo l'adeguamento dei regolamenti e contratti collettivi -fonti cui rinvia la legge- da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge medesimo) con vittoria, totale o parziale, di spese, le somme recuperate dalla controparte sono ripartite tra gli avvocati dipendenti dell'ente nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva (comma 3, primo periodo), cioè con criteri oggettivamente misurabili basati sul rendimento individuale e sulla puntualità negli adempimenti processuali (comma 5), 'in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo' (comma 7 - limite retributivo individuale specifico). La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione (comma 3, secondo periodo);*

- 3) *in caso di sentenza favorevole (depositata dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 90/2014) con compensazione integrale di spese (compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole), i compensi professionali sono corrisposti in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, che non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (comma 6 - tetto finanziario complessivo) ed in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo (comma 7).*
- 4) *in assenza dell'adeguamento dei regolamenti e contratti collettivi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i compensi professionali in argomento non possono essere corrisposti.*

Visto il disposto dell'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs 165/2001, che disciplina ambiti di intervento e vincoli della contrattazione decentrata integrativa;


Richiamato l'art. 9 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122 del 30 luglio 2010 e s.m.i. in materia di contenimento della spesa;

Visto lo schema di nuovo Regolamento qui ALLEGATO, ed in particolare gli articoli 9 e 10 di disciplina dei compensi professionali degli Avvocati del Comune di Pordenone, che si riportano di seguito:

**“Art. 9  
COMPENSI PROFESSIONALI**



1. *In tutte le controversie patrocinata dall'Avvocatura spettano agli avvocati i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui alla legge n. 114/2014, alla legge n. 247/2012, al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, nonché secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.*
2. *Per sentenze favorevoli all'Ente si intendono quelle che, in ogni fase e procedimento – cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento o la situazione di cui si contende, ossia:*
  - *le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;*
  - *le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie; rientrano quindi in tale categoria anche le sentenze che dichiarino l'improcedibilità, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse, l'estinzione del giudizio per rinuncia o cancellazione della causa dal ruolo, perenzione ed altre formule analoghe, o con le quali, comunque, siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato o la situazione in essere;*
  - *ordinanze aventi contenuto sostanziale di sentenza, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscano giudizi cautelari o sommari in senso favorevole all'Ente e che in ogni caso lascino intatto il provvedimento impugnato o la situazione in essere.*
3. *Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali siano accolte, anche in parte, le domande dell'Ente.*
4. *I compensi professionali sono liquidati in relazione ad ogni singolo grado di giudizio indipendentemente dalla proposizione o dall'esito di eventuali impugnazioni.*
5. *Nelle cause conclusesi con pronuncia favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, la somma liquidata a titolo di rimborso spese e comunque le spese generali verranno trattenute dalla Amministrazione, mentre la somma versata da controparte a titolo di compensi professionali, verrà corrisposta agli Avvocati secondo le modalità di riparto stabilite dall'art. 10, siccome liquidata dal giudice nella sentenza, decreto od ordinanza. Nelle cause conclusesi con sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite, spettano agli Avvocati i compensi professionali da corrispondersi a cura dell'Ente calcolati al minimo delle singole voci delle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e s. m. i., detratte le spese generali. In caso di definizione transattiva della controversia, agli avvocati spettano i compensi professionali indicati nell'accordo transattivo e corrisposti dalla controparte. Se la transazione prevede la compensazione delle spese di lite, agli avvocati spettano i compensi professionali secondo quanto stabilito dal periodo precedente, limitatamente all'attività svolta fino alla definizione transattiva.*
6. *Per ciascun quadrimestre, entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ogni anno, l'Avvocato Coordinatore del Comune trasmette al Dirigente responsabile del PEG una distinta delle cause per le*



quali si procederà alla liquidazione dei compensi allegando, per ciascuna, copia della pronuncia o della transazione e la specifica dei compensi redatta secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. In tale distinta sono individuati i soggetti beneficiari dei compensi e gli importi lordi da accreditarsi a favore degli stessi. Alla distinta suddetta va anche allegata dichiarazione di conformità al presente regolamento degli importi da accreditarsi agli avvocati beneficiari, anche con particolare riferimento a quanto previsto al successivo art. 10.

7. Al pagamento dei compensi provvede il competente dirigente responsabile del PEG di norma con la prima busta paga utile.
8. L'Amministrazione comunale dispone delle forme di controllo opportune su tutte le pratiche o a campione.
9. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per i cinque anni successivi, agli avvocati sono comunque versati i compensi professionali relativi all'attività svolta in costanza di rapporto, ancorché la causa sia stata definita successivamente, sempre che ricorrano i presupposti previsti negli articoli precedenti.
10. Nel caso di mandato congiunto ad uno o più legali esterni – che non svolgano la mera funzione di domiciliatari – i compensi professionali maturati a seguito di sentenza favorevole a spese compensate vengono corrisposti nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento, ancorché dimezzati.
11. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei vincoli per il contenimento della spesa pubblica e relativi a:
  - limite retributivo individuale generale di cui all'art. 23-ter del D.L. 201/2011 conv. in legge 214/2011;
  - limite del rispettivo trattamento economico individuale complessivo (c. 7 art. 9 D.L. n 90/2014 conv. in L. 114/2014);
  - limitatamente ai compensi derivanti da sentenze favorevoli con compensazione integrale o parziale delle spese, al limite del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (c. 6 art. 9 DL 90/2014). Tale stanziamento viene convenzionalmente individuato con riferimento all'ammontare dei compensi per spese compensate relative a sentenze favorevoli depositate nell'intero anno 2013, calcolati con i criteri di cui al presente regolamento e secondo i parametri allora vigenti. Un tanto in sede di prima applicazione al fine di consentire l'attuabilità del presente regolamento.
12. Gli oneri riflessi e l'IRAP gravano sullo stesso fondo e non costituiscono quindi un onere finanziario ulteriore per l'Ente;
13. La correlazione con il compenso incentivante o la retribuzione di risultato dovuti a ciascun dipendente avvocato che risulti beneficiario dei compensi di natura professionale è stabilita nei contratti collettivi di lavoro decentrati.

#### Art. 10 RIPARTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI



1. Tenuto conto che il mandato ad litem è affidato a tutti gli avvocati secondo quanto previsto nel precedente art. 7, la ripartizione dei compensi tra gli stessi viene effettuata in parti uguali tra tutti gli avvocati in mandato ed è rapportata al rendimento individuale. Se il rendimento individuale è ottimale, ad ogni avvocato spetta per intero la propria quota del compenso professionale liquidato. A ciascun avvocato non può comunque essere attribuita una somma annua superiore al trattamento economico complessivo.
2. Il rendimento individuale è commisurato al rispetto ed alla puntualità negli adempimenti processuali. Esso è ottimale e pienamente raggiunto allorché gli avvocati, nell'ambito dell'autonoma gestione delle cause e delle strategie difensive ritenute più efficaci, compiono le opportune attività processuali entro il termine ultimo fissato dalla legge.
3. Nel riparto dei compensi, come al precedente comma quantificati, si terrà conto inoltre del rendimento individuale secondo i seguenti criteri, rendicontati e comunicati dal Responsabile del Servizio Avvocatura, che comportano l'applicazione delle seguenti riduzioni calcolate sulla singola causa:
  - per i legali, in caso di mancata tempestiva costituzione dell'Ente, si applica una riduzione del 20%;
  - per i legali, in caso di mancata redazione di atti introduttivi, memorie e note entro i termini fissati dal giudice a pena di decadenza: si applica una riduzione del 10%, per ogni mancata memoria;
  - per i legali, in caso di mancata partecipazione alle udienze: 10%, per ogni mancata partecipazione;




4. *Le quote di compenso decurtate ai sensi del precedente comma, sono riversate all'Ente ex art 9, comma 3, ultimo periodo del D.L. n. 90/2014.*
5. *Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'avvocato coordinatore è responsabile del regolare e tempestivo aggiornamento dei dati relativi allo stato del contenzioso, alle attività svolte e relativa parcellazione."*

=.=.=.=.=

Tutto quanto premesso, ed a conclusione della trattativa svolta in sede territoriale, le parti concordano sul testo come sopra formulato.

#### **NORMA FINALE**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si applica la disciplina prevista dalla legge per gli specifici compensi.



**PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:**

Il Presidente: ..... 02-02-2016 .....

  
\_\_\_\_\_

Il Componente: .....

\_\_\_\_\_

Il Componente: .....

\_\_\_\_\_

**PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:**

R.S.U. Pordenone

~~PER ADESIONE SUCCESSIVA~~  
5 feb 2016   
(data) (firma)


R.S.U. Roveredo in Piano

\_\_\_\_\_  
(data) (firma)


F.P. CGIL

\_\_\_\_\_  
(data) (firma)

F.P. CISL

02.02.2016   
(data) (firma)


UIL F.P.L.

~~PER ADESIONE SUCCESSIVA~~  
5 feb 16   
(data) (firma)

C.S.A.

\_\_\_\_\_  
(data) (firma)


CISAL EE.LL. FVG

~~PER ADESIONE SUCCESSIVA~~  
03-02-2016   
(data) (firma)

U.G.L.

\_\_\_\_\_  
(data) (firma)

DIREL CONFEDIR

03/02/16  - per adesione successive  
(data) (firma)

# "REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO" del Comune di Pordenone

## INDICE

- Art. 1 Avvocatura comunale
- Art. 2. Compiti
- Art. 3 Gestione delle controversie
- Art. 4 Dovere di collaborazione
- Art. 5 Avvocati esterni, periti, esperti, consulenti tecnici di parte
- Art. 6 Ulteriori attività
- Art. 7 Composizione dell'Avvocatura
- Art. 8 Funzioni dell'avvocato coordinatore e metodo di lavoro
- Art. 9 Compensi professionali
- Art. 10 Riparto dei compensi professionali
- Art. 11 Fondo dell'Avvocatura
- Art. 12 Atti sottratti all'accesso
- Art. 13 Pratica professionale
- Art. 14 Incompatibilità
- Art. 15 Rinvio e abrogazioni
- Art. 16 Entrata in vigore

## Art. 1 Avvocatura comunale

1. L'Avvocatura comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme di legge e del presente regolamento.
2. Nell'ambito delle proprie competenze l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e agli stessi non possono essere assegnati incarichi e funzioni in violazione dell'ordinamento professionale forense.
3. All'Avvocatura è adeguatamente garantita idonea strumentazione tecnica e di studio, supporto di personale tecnico e amministrativo funzionalmente dipendente dall'Avvocatura medesima, qualitativamente e quantitativamente proporzionati al tipo e alla quantità di affari affidati al servizio.
4. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale (art. 23 L. n. 247/2012).

## Art. 2 Compiti

1. Compito principale dell'Avvocatura è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Ente nelle controversie in cui il Comune è parte.
2. Ad essa sono affidati, pertanto, tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 recante 'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore', convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36 e dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In particolare, l'Avvocatura rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione comunale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile), amministrative e tributarie, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale.

## Art. 3 Gestione delle controversie

1. L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta comunale, come previsto dall'art. 45 dello Statuto comunale, su espressa richiesta del dirigente del Settore o del dirigente/Posizione Organizzativa del Servizio interessato alla vertenza. La proposta di deliberazione è dell'avvocato coordinatore.
2. Spetta al Sindaco, acquisito il parere del dirigente competente in materia di personale e previa eventuale deliberazione di Giunta, ogni decisione in merito alla promozione, adesione o non adesione alla procedura di conciliazione ex art. 410 c.p.c.
3. La rappresentanza legale in giudizio dell'Amministrazione comunale spetta al Sindaco, come previsto dall'art. 48 dello Statuto comunale.
4. Il Sindaco o, in caso di impedimento, chi legalmente lo sostituisce, conferisce, su conforme deliberazione della Giunta comunale, procura generale o speciale alle liti agli avvocati dell'Avvocatura.

5. Ove l'Avvocatura ravvisi la temerarietà o l'infondatezza dell'azione da intraprendere, oppure verifichi la possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale, esprime parere, in tal senso all'Assessore e al Dirigente competenti.
6. Gli avvocati comunali esercitano le loro funzioni nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
7. Nei giudizi relativi all'opposizione a sanzioni amministrative di competenza del Giudice di Pace e nei giudizi avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali nei quali non è necessario il patrocinio dell'Avvocato, l'Ente è rappresentato e difeso in giudizio dal dirigente competente che provvede alla predisposizione di tutti gli atti a tal fine necessari. In tali giudizi la difesa tecnica può comunque essere conferita agli avvocati comunali, su richiesta scritta del dirigente competente, nel caso di controversia con questioni giuridiche complesse.

#### **Art. 4 Dovere di collaborazione**




1. Le strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura, entro i termini dalla stessa indicati, le informazioni, i documenti ed i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente le stesse. Nelle controversie di particolare complessità gli uffici sono tenuti a fornire idonea relazione scritta su richiesta dell'Avvocatura.

#### **Art. 5 Avvocati esterni, periti, esperti, consulenti tecnici di parte**

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere attribuite dalla Giunta comunale, sentito il responsabile dell'Avvocatura, il Segretario Generale ed il dirigente e/o responsabile di P.O. interessato alla vertenza, ad uno o più legali esterni appartenenti al libero Foro, specialisti nel settore o docenti universitari, in caso di:
  - a) incompatibilità nella difesa da parte degli avvocati dell'Ente;
  - b) ragioni di continuità difensiva con precedenti gradi di giudizio;
  - c) eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura comunale;
  - d) controversie di particolare complessità o questioni giuridiche di particolare specificità;
  - e) ogni altra situazione congruamente motivata.
2. L'Avvocatura segue l'evolversi del contenzioso, curando i rapporti con i legali esterni e provvedendo, infine, a verificare la congruità delle competenze rispetto alla normativa vigente.
3. La Giunta comunale nomina gli avvocati esterni codifensori domiciliatari nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso uffici giudiziari situati in un Foro diverso da Pordenone.
4. L'Avvocatura può nominare, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti e consulenti tecnici indicati dal dirigente e/o responsabile di P.O. interessato.

#### **Art. 6 Ulteriori attività**

1. Oltre ai compiti di cui all'art. 2, che rivestono comunque carattere di priorità, l'Avvocatura fornisce consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto o di particolare complessità agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente.
2. L'Avvocatura, inoltre, compatibilmente con l'esercizio dell'attività giudiziale, svolge anche le seguenti attività di assistenza legale su richiesta degli organi istituzionali e direzionali dell'Ente:



- esamina i progetti di regolamento e i capitolati redatti dagli uffici comunali;
  - predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori o dei Servizi interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione redatti dagli uffici;
  - collabora nella redazione di contratti o convenzioni di particolare complessità;
  - suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
  - recupera, su formale richiesta dei singoli settori o dei Servizi, che a tale scopo devono fornire l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione;
  - collabora nella risoluzione delle questioni concrete, purchè giuridicamente rilevanti.
3. L'istruttoria e la responsabilità delle pratiche, dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi interessati dall'attività di assistenza e/o consulenza giuridica da parte dell'Avvocatura, rimangono in ogni caso e ad ogni effetto in carico agli uffici competenti.
  4. L'Avvocatura riceve tutti gli atti giudiziari notificati tramite Ufficiale giudiziario all'Amministrazione ed al suo legale rappresentante. In ogni caso, gli atti giudiziari notificati anche con altro mezzo vanno trasmessi all'Avvocatura dagli uffici riceventi lo stesso giorno del ricevimento.

#### Art. 7 Composizione dell'Avvocatura



1. L'Avvocatura comunale è composta da un numero di avvocati rapportato alle esigenze funzionali - di cui uno con funzione di Coordinatore. L'Avvocatura opera in modo unitario e il mandato *ad litem* è affidato a tutti gli Avvocati, al fine di garantire la massima elasticità ed intercambiabilità nello svolgimento del lavoro.  
L'Avvocatura si compone, altresì, di personale amministrativo funzionalmente dipendente dall'Avvocatura, per lo svolgimento dell'attività amministrativa in relazione alle esigenze organizzative e amministrative del servizio.
2. Gli addetti all'Avvocatura abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Pordenone, ai sensi dell'art. 23, primo comma, legge 31 dicembre 2012, n. 247. Le spese di iscrizione all'albo e il contributo annuale sono a carico del Comune, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'interesse esclusivo dell'Ente.
3. In applicazione del "*Regolamento per la formazione permanente*" approvato dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Ordine di appartenenza, tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi organizzati dai soggetti preposti, in ogni caso secondo un principio di economicità. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune, previo accordo con gli organi comunali competenti.

#### Art. 8 Funzioni dell'avvocato coordinatore e metodo di lavoro

1. Responsabile dell'Avvocatura è l'avvocato coordinatore il quale provvede alla direzione dell'Avvocatura e al coordinamento degli avvocati alla stessa assegnati, garantendone lo svolgimento delle funzioni professionali in autonomia.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze l'avvocato coordinatore:
  - a) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, sovrintendendo alla trattazione dei relativi affari e promuovendo a tal fine l'esame collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché la condivisione in via generale dell'impostazione della strategia difensiva;
  - b) distribuisce il lavoro, curando l'assegnazione agli avvocati in servizio degli affari contenziosi e consultivi e delle altre pratiche, con specifico riferimento all'esperienza e alla conoscenza






possedute nelle materie trattate, nonché ai carichi di lavoro, garantendo in ogni caso la parità di trattamento;

c) esprime i previsti pareri alla Giunta comunale;

d) sovrintende all'organizzazione della struttura, provvedendo direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, ivi compresa l'adozione e la sottoscrizione degli atti all'uopo necessari;

e) tiene i rapporti con il Sindaco, il Segretario Generale e gli organi di vertice dell'Amministrazione comunale, informandoli sull'andamento dell'attività dell'Avvocatura.

3. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura e della specificità dei compiti attribuiti agli avvocati, non assimilabili a quelli degli altri uffici, che si esplica anche al di fuori della sede comunale e in orari diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta con orario libero.


Viene garantito, in ogni caso, il debito orario contrattualmente previsto che, per una parte concordata con il Segretario generale, deve essere reso nelle fasce orarie di presenza generalmente previste per le altre strutture.

Fatta salva la flessibilità prevista nel presente comma, resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di presenze e assenza prevista per gli altri dipendenti.

#### Art. 9 Compensi professionali



14. In tutte le controversie patrociniate dall'Avvocatura spettano agli avvocati i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui alla legge n. 114/2014, alla legge n. 247/2012, al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, nonché secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
15. Per sentenze favorevoli all'Ente si intendono quelle che, in ogni fase e procedimento – cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento o la situazione di cui si contende, ossia:
- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
  - le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie; rientrano quindi in tale categoria anche le sentenze che dichiarino l'improcedibilità, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse, l'estinzione del giudizio per rinuncia o cancellazione della causa dal ruolo, perenzione ed altre formule analoghe, o con le quali, comunque, siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato o la situazione in essere;
  - ordinanze aventi contenuto sostanziale di sentenza, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscano giudizi cautelari o sommari in senso favorevole all'Ente e che in ogni caso lascino intatto il provvedimento impugnato o la situazione in essere.
16. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali siano accolte, anche in parte, le domande dell'Ente.
17. I compensi professionali sono liquidati in relazione ad ogni singolo grado di giudizio indipendentemente dalla proposizione o dall'esito di eventuali impugnazioni.
18. Nelle cause conclusesi con pronuncia favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, la somma liquidata a titolo di rimborso spese e comunque le spese generali verranno trattenute dalla Amministrazione, mentre la somma versata da controparte a titolo di compensi professionali, verrà corrisposta agli Avvocati secondo le modalità di riparto stabilite dall'art. 10, siccome liquidata dal giudice nella sentenza, decreto od ordinanza. Nelle cause conclusesi con sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite, spettano agli Avvocati i compensi professionali da corrispondersi a cura dell'Ente calcolati al minimo delle singole voci delle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e s. m. i., detratte le



spese generali. In caso di definizione transattiva della controversia, agli avvocati spettano i compensi professionali indicati nell'accordo transattivo e corrisposti dalla controparte. Se la transazione prevede la compensazione delle spese di lite, agli avvocati spettano i compensi professionali secondo quanto stabilito dal periodo precedente, limitatamente all'attività svolta fino alla definizione transattiva.

19. Per ciascun quadrimestre, entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ogni anno, l'Avvocato Coordinatore del Comune trasmette al Dirigente responsabile del PEG una distinta delle cause per le quali si procederà alla liquidazione dei compensi allegando, per ciascuna, copia della pronuncia o della transazione e la specifica dei compensi redatta secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. In tale distinta sono individuati i soggetti beneficiari dei compensi e gli importi lordi da accreditarsi a favore degli stessi. Alla distinta suddetta va anche allegata dichiarazione di conformità al presente regolamento degli importi da accreditarsi agli avvocati beneficiari, anche con particolare riferimento a quanto previsto al successivo art. 10.
20. Al pagamento dei compensi provvede il competente dirigente responsabile del PEG di norma con la prima busta paga utile.
21. L'Amministrazione comunale dispone delle forme di controllo opportune su tutte le pratiche o a campione.
22. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per i cinque anni successivi, agli avvocati sono comunque versati i compensi professionali relativi all'attività svolta in costanza di rapporto, ancorché la causa sia stata definita successivamente, sempre che ricorrano i presupposti previsti negli articoli precedenti.
23. Nel caso di mandato congiunto ad uno o più legali esterni – che non svolgano la mera funzione di domiciliatari – i compensi professionali maturati a seguito di sentenza favorevole a spese compensate vengono corrisposti nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento, ancorché dimezzati.
24. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei vincoli per il contenimento della spesa pubblica e relativi a:
  - limite retributivo individuale generale di cui all'art. 23-ter del D.L. 201/2011 conv. in legge 214/2011;
  - limite del rispettivo trattamento economico individuale complessivo (c. 7 art. 9 D.L. n. 90/2014 conv. in L. 114/2014);
  - limitatamente ai compensi derivanti da sentenze favorevoli con compensazione integrale o parziale delle spese, al limite del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (c. 6 art. 9 DL 90/2014). Tale stanziamento viene convenzionalmente individuato con riferimento all'ammontare dei compensi per spese compensate relative a sentenze favorevoli depositate nell'intero anno 2013, calcolati con i criteri di cui al presente regolamento e secondo i parametri allora vigenti. Un tanto in sede di prima applicazione al fine di consentire l'attuabilità del presente regolamento.
25. Gli oneri riflessi e l'IRAP gravano sullo stesso fondo e non costituiscono quindi un onere finanziario ulteriore per l'Ente;
26. La correlazione con il compenso incentivante o la retribuzione di risultato dovuti a ciascun dipendente avvocato che risulti beneficiario dei compensi di natura professionale è stabilita nei contratti collettivi di lavoro decentrati.

#### Art. 10

#### Riparto dei compensi professionali

6. Tenuto conto che il mandato ad litem è affidato a tutti gli avvocati secondo quanto previsto nel precedente art. 7, la ripartizione dei compensi tra gli stessi viene effettuata in parti uguali tra tutti gli avvocati in mandato ed è rapportata al rendimento individuale. Se il rendimento individuale è ottimale, ad ogni avvocato spetta per intero la propria quota del compenso professionale liquidato. A ciascun avvocato non può comunque essere attribuita una somma annua superiore al trattamento economico complessivo.



7. Il rendimento individuale è commisurato al rispetto ed alla puntualità negli adempimenti processuali. Esso è ottimale e pienamente raggiunto allorché gli avvocati, nell'ambito dell'autonoma gestione delle cause e delle strategie difensive ritenute più efficaci, compiono le opportune attività processuali entro il termine ultimo fissato dalla legge.
8. Nel riparto dei compensi, come al precedente comma quantificati, si terrà conto inoltre del rendimento individuale secondo i seguenti criteri, rendicontati e comunicati dal Responsabile del Servizio Avvocatura, che comportano l'applicazione delle seguenti riduzioni calcolate sulla singola causa:
  - per i legali, in caso di mancata tempestiva costituzione dell'Ente, si applica una riduzione del 20%;
  - per i legali, in caso di mancata redazione di atti introduttivi, memorie e note entro i termini fissati dal giudice a pena di decadenza: si applica una riduzione del 10%, per ogni mancata memoria;
  - per i legali, in caso di mancata partecipazione alle udienze: 10%, per ogni mancata partecipazione;
9. Le quote di compenso decurtate ai sensi del precedente comma, sono riversate all'Ente ex art 9, comma 3, ultimo periodo del D.L. n. 90/2014.
10. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'avvocato coordinatore è responsabile del regolare e tempestivo aggiornamento dei dati relativi allo stato del contenzioso, alle attività svolte e relativa parcellazione.

**Art. 11**  
**Fondo dell'Avvocatura**



1. E' previsto nel bilancio un fondo spese Avvocatura per la corresponsione dei compensi professionali, il cui valore rientra fra i costi del personale.

**Art. 12**  
**Atti sottratti all'accesso**

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento degli Avvocati, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
  - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
  - c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai due punti precedenti;
  - d) rapporti e atti di promozione di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e tributaria.

**Art. 13**  
**Pratica professionale**

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, compatibilmente con la possibilità di assicurare al praticante avvocato l'effettività della pratica forense e di garantire la proficuità della medesima al fine di consentire un'adeguata formazione.



2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione. Ogni onere e/o spesa connessa all'esercizio della pratica sono interamente a carico del praticante.
3. La pratica non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi agli esami di Stato ed è in ogni caso facoltà dell'Amministrazione interrompere il rapporto con il praticante in qualsiasi momento e senza preavviso.

#### **Art. 14 Incompatibilità**

1. Il dipendente Avvocato – nel rispetto dei principi generali in materia di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, della normativa regolamentare dell'Ente, nonché delle norme espressamente dettate dalla legge 25.11.2003 n. 339 e da quella professionale forense – a condizione che si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro, che non pregiudichino lo svolgimento del servizio, che non siano in contrasto d'interessi con l'Ente e che non comportino un eccessivo dispendio di energie, può essere autorizzato allo svolgimento di alcune attività estranee ai doveri d'ufficio ma riconducibili alla particolare qualificazione professionale posseduta, tra le quali quelle previste dall'art. 3 del D.P.R. 31.12.1993 n. 584 per gli Avvocati dello Stato.

#### **Art. 15 Rinvio e abrogazioni**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme previste dalla contrattazione nazionale e/o regionale, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 "Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato", purché compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura comunale. Trovano inoltre applicazione la legge professionale forense e la normativa professionale vigenti in quanto compatibili.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata la disciplina per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Ente di cui alle deliberazioni della Giunta comunale n. 170/1995 e n. 338/1999, così come disciplinato nell'articolo seguente.

#### **Art. 16 Entrata in vigore e disciplina transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva e si applica ai compensi relativi a sentenze depositate dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, con eccezione dei compensi relativi a sentenze con spese liquidate depositate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali continua ad applicarsi la disciplina di cui alle deliberazioni della Giunta comunale n. 170/1995 e n. 338/1999;
2. Per la corresponsione dei compensi relativi a sentenze depositate dal 1/01/2014 sino al 24/06/2014 continua a trovare applicazione quanto previsto nelle deliberazioni della Giunta comunale n. 170/1995 e n. 338/1999, nei limiti della previsione di cui all'art. 1, comma 457, della legge n. 147/2013.

==.==.==.==.==.